



Decreto n° 0199 / Pres.

Trieste, 30 agosto 2017

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 7 DELLA LEGGE REGIONALE 22 MARZO 2004, N. 7, RECANTE INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL TRASPORTO COMBINATO.

Firmato da:

DEBORA SERRACCHIANI

in data 30/08/2017

Siglato da:

ERICA NIGRIS

in data 28/08/2017

GABRIELLA DI BLAS

in data 28/08/2017

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
il Presidente	

Premesso che:

- la legge regionale 22 marzo 2004, n. 7 “Interventi per lo sviluppo del trasporto combinato”, prevede la concessione di finanziamenti per interventi che favoriscono lo sviluppo del trasporto combinato, a favore dei soggetti privati che operano nel settore dei trasporti, dei traffici e della movimentazione delle merci, con esclusione del conto proprio, aventi almeno una sede effettivamente operante nel territorio del Friuli Venezia Giulia;

- con proprio decreto 28 giugno 2004 n. 0213/Pres. è stato emanato il <<Regolamento di attuazione dell’articolo 7 della legge regionale 7/2004 “Interventi per lo sviluppo del trasporto combinato”>>, conforme a quello autorizzato alla Commissione europea, in quanto Aiuto di Stato specificatamente autorizzato;

- con decisione di data 11 giugno 2010, n. 8088 la Commissione europea ha prorogato, per il periodo dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2015 il regime di aiuto n. 645/2009 concernente la richiamata legge regionale 7/2004 ed il relativo Regolamento di attuazione;

Rilevato che il competente Servizio trasporto pubblico regionale e locale della Direzione centrale infrastrutture e territorio ha, in sede di procedura di rinotifica del regime di aiuto, avviato una interlocuzione con i competenti Uffici della Commissione europea per il tramite di Italrap;

Atteso che , in considerazione del notevole lasso di tempo intercorso dalla data di entrata in vigore della normativa di cui trattasi ad oggi le condizioni di ammissibilità a contributo nel settore del trasporto delle merci ha subito una revisione e che il competente Servizio trasporto pubblico regionale e locale ha ritenuto di prospettare una elevazione del massimale a contributo e l’ammissibilità a contributo delle operazioni di locazione finanziaria con diritto di riscatto per le tipologie di interventi relative all’acquisto di nuovi trattori stradali e di natanti a servizio del traffico portuale, a minore impatto ambientale;

Rilevato che, nel corso delle istruttorie di tali proposte, gli Uffici della Commissione europea hanno evidenziato la possibilità di riferire tali tipologie di investimento al Regolamento di esenzione n. 651/2014 dell’Unione europea esonerandole, pertanto, dall’obbligo di rinotifica;

Richiamata la decisione della Commissione europea di data 14 giugno 2017, con la quale la Commissione europea ha autorizzato la proroga del Regime di Aiuto al 31 dicembre 2021;

Visto il testo del <<Regolamento di attuazione dell’articolo 7 della legge regionale 22 marzo 2004 n. 7 recante “Interventi per lo sviluppo del trasporto combinato”>> e ritenuto di emanarlo;

Visto l’art. 42 dello Statuto di autonomia della Regione Autonoma FVG;

Visto l’art. 14, comma 1, lettera r) della L.R. 17/2007;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1445 di data 28 luglio 2017;

Decreta

1. E’ approvato il <<Regolamento di attuazione dell’articolo 7 della legge regionale 22 marzo 2004 n. 7 recante “Interventi per lo sviluppo del trasporto combinato”>> nel testo allegato al presente decreto del quale forma parte integrante e sostanziale.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- Avv. Debora Serracchiani -